

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-6882 del 09/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oggetto                     | D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA ASCOT GRUPPO CERAMICHE S.R.L. - STABILIMENTO BICO, ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA CROCE, n. 80 IN COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA (MO), LOC. SOLIGNANO. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2024-7185 del 09/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dirigente adottante         | ANNA MARIA MANZIERI                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Questo giorno nove DICEMBRE 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA ASCOT GRUPPO CERAMICHE S.R.L. – STABILIMENTO BICO, ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA CROCE, n. 80 IN COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA (MO), LOC. SOLIGNANO (RIF. INT. n. 10874040966 / 39) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – MODIFICA NON SOSTANZIALE.**

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V<sup>a</sup> circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamato l’ “*Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia*”, vigente dal 12/12/2019, sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Province di Modena e Reggio Emilia, Comuni di Castelvetro di Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano e Confindustria Ceramica, avente come oggetto l’istituzione di un sistema di valutazione e regolazione delle emissioni atmosferiche originate dalle imprese ceramiche nel distretto di Modena e Reggio Emilia, con l’obiettivo di incentivare un continuo miglioramento delle prestazioni ambientali e l’intervento sugli impatti diretti e indiretti, in modo tale da ridurli e compensarli e contribuire al risanamento della qualità dell’aria e al miglioramento generale della qualità ambientale del Distretto;

richiamata, inoltre, la successiva la DGR n. 145 del 06/02/2023 “*Approvazione del documento di monitoraggio dell’accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia*” emanata dalla regione Emilia Romagna;

richiamata la **Determinazione n. 1437 del 22/03/2022** di riesame ai fini del rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta Ascot Gruppo Ceramiche S.r.l., avente sede legale in Via Croce n. 80 in comune di Castelvetro di Modena (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore;

richiamate la Determinazione n. 4045 del 08/08/2022 e la Determinazione n. 4234 del 23/08/2022 di modifica non sostanziale dell’AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta in oggetto il 22/10/2024 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n.190670 del 22/10/2024, con la quale il gestore comunica l’intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto, consistenti nella sostanziale **conversione del ciclo produttivo da bicottura a monocottura**. La variazione comporterà i seguenti interventi sugli impianti aziendali:

- I. **dismissione dell’essiccatoio preforno bicanale** e del relativo punto di emissione in atmosfera **E4**, con contestuale installazione di un **nuovo essiccatoio orizzontale**, che sarà servito dal nuovo punto di emissione in atmosfera **E16**, caratterizzato da:
  - portata massima di **6.250 Nm<sup>3</sup>/h**,
  - altezza del colmo del camino da terra di 10 m,
  - durata di funzionamento di **24 h/gg**;
- II. **dismissione del forno bicanale**, con conseguente utilizzo del solo forno monocanale già esistente e **riduzione della capacità produttiva massima** da 170 a **105 t/gg**. Di conseguenza:
  - il punto di emissione in atmosfera **E3** resta a servizio del solo forno monocanale, ma non viene segnalata alcuna variazione della relativa portata massima (28.000 Nm<sup>3</sup>/h),
  - viene **dismesso** il punto di emissione **E5** di raffreddamento del forno bicanale;
- III. **dismissione del tintometro** presente nel reparto preparazione smalti;
- IV. **dismissione di n. 2 linee di smaltatura** con relative stampanti digitali, attualmente collegate al punto di emissione in atmosfera **E2**, che resta quindi a servizio solo di macinazione smalti, cabine di spruzzatura, smerigliatura e laboratorio, ma per il quale il gestore chiede di incrementare la durata di funzionamento dalle attuali 19,5 h/gg a **24 h/gg**.  
 Contestualmente, la linea di smalteria rimanente (comprensiva di stampante digitale) sarà **spostata** tra le presse e il forno e sarà collegata al punto di emissione in atmosfera esistente **E1**, senza necessità di modificarne i parametri di funzionamento;
- V. **dismissione della linea di rettifica a secco** e del relativo punto di emissione in atmosfera **E15**;
- VI. **dismissione dei due frantumatori di scarti cotti**, ad oggi collegati al punto di emissione **E2**.

Restano quindi invariati:

- la tramoggia di carico atomizzato,
- il reparto di pressatura, comprendente n. 3 presse, delle quali però **solo una sarà operativa**, mentre le altre due saranno tenute di scorta (non una soltanto come nell’assetto attuale),
- il reparto di scelta, comprendente n. 3 linee con spazzolatrici a secco,
- il magazzino prodotto finito, nel quale è presente n. 1 impianto di confezionamento.

Il gestore precisa che:

- il collegamento all’emissione E1 della linea di smalteria non comporta variazioni della tipologia di inquinanti, né degli impianti di aspirazione filtrazione;
- considerando che la portata autorizzata per l’emissione E4 in dismissione (16.000 Nm<sup>3</sup>/h) è nettamente superiore al volume richiesto per la nuova emissione E16 (6.250 Nm<sup>3</sup>/h) e che viene

inoltre dismesso il forno bicanale collegato all'emissione E3, nonché il relativo raffreddamento di cui all'emissione E5, si può desumere che il progetto di modifica non incrementerà l'impatto ambientale dovuto alle emissioni in atmosfera rispetto alla situazione attualmente autorizzata.

Infine, il gestore chiede l'accantonamento come Quote patrimonio, ai sensi dell'Accordo territoriale volontario citato in premessa, delle Quote in uso di "*materiale particellare da emissioni fredde*" che vengono "risparmiate" in conseguenza della dismissione dell'emissione E15;

dato atto che il 15/10/2024 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

dato atto che gli interventi in progetto non comportano variazioni per quanto riguarda gli scarichi idrici, le modalità di gestione dei rifiuti e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

preso atto della sostanziale conversione del ciclo produttivo aziendale da bicottura a **monocottura** e dato atto che ciò non modifica in maniera rilevante la tipologia di attività produttiva svolta, ma richiede comunque l'aggiornamento della sezione C1.2 dell'Allegato I all'AIA;

preso atto degli altri interventi previsti sulla dotazione impiantistica aziendale, vale a dire:

- sostituzione dell'essiccatoio preforo bicanale con un nuovo essiccatoio orizzontale,
- passaggio dall'uso contemporaneo di n. 2 presse al funzionamento di n. 1 pressa sola alla volta,
- dismissione del tintometro,
- dismissione di n. 2 linee di smaltatura e spostamento della terza, unica rimanente,
- dismissione della linea di rettifica a secco,
- dismissione dei frantumatori di scarti cotti,

e dato atto che tali modifiche non variano nella sostanza il ciclo produttivo aziendale, ma richiedono comunque l'aggiornamento della sezione C1.2 dell'Allegato I all'AIA;

preso atto della riduzione della capacità produttiva massima da 170 a **105 t/gg (-65 t/gg, corrispondenti al 38,2%)** in conseguenza della dismissione del forno bicanale e dato atto che la nuova capacità produttiva rimane comunque **superiore alla soglia di 75 t/gg** prevista al punto 3.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, per cui l'installazione in oggetto resta assoggettata alla normativa IPPC;

ritenendo che la riduzione della capacità produttiva massima e la conversione da bicottura a monocottura permetteranno di ridurre il consumo di materie prime, i consumi idrici ed energetici e i quantitativi di rifiuti prodotti;

preso atto del fatto che l'unica linea di smalteria residua sarà collegata al punto di emissione in atmosfera esistente **E1** senza necessità di modificarne i parametri di funzionamento, né i valori limite già prescritti. A questo proposito, si ritiene opportuno prescrivere l'esecuzione di **nuove analisi di messa a regime** su E1 a seguito del collegamento alla stessa della linea di smaltatura;

preso atto del fatto che, nel nuovo assetto, l'emissione in atmosfera **E2** resterà a servizio solo di macinazione smalti, cabine di spruzzatura, smerigliatura e laboratorio, senza necessità di modificare i limiti di concentrazione massima degli inquinanti già prescritti, né i parametri di funzionamento autorizzati, fatta eccezione per la durata di funzionamento, che il gestore chiede di aumentare dalle attuali 19,5 h/giorno a **24 h/giorno**. A tale riguardo non si riscontrano criticità, anche alla luce di quanto argomentato nel seguito riguardo i carichi inquinanti autorizzati;

preso atto del fatto che l'emissione in atmosfera **E3** resterà a servizio del solo forno monocanale, senza la necessità di modificare i parametri di funzionamento e i limiti di concentrazione massima degli inquinanti già prescritti;

preso atto della dismissione dei punti di emissione in atmosfera **E4, E5 ed E15**;

preso atto del fatto che il nuovo essiccatoio orizzontale sarà servito dal nuovo punto di emissione in atmosfera **E16**. A tale proposito:

- si prende atto dei parametri di funzionamento comunicati dal gestore;
- si dà atto che non è necessario prevedere la presenza di impianti di abbattimento, né fissare limiti di concentrazione massima di inquinanti, né prescrivere l'esecuzione di autocontrolli periodici a carico del gestore, in base a quanto stabilito dai criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna e in analogia a quanto già previsto dall'AIA per emissioni analoghe;
- si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione di un'**analisi di messa a regime**, per la verifica del dato di portata massima;

dato atto che le modifiche in progetto comportano alcune variazioni dei carichi emissivi autorizzati per "materiale particolato", in particolare:

- l'incremento di **0,958 kg/gg** in conseguenza dell'aumento della durata giornaliera di funzionamento di E2;
- la riduzione di **9,36 kg/gg** in conseguenza della dismissione di E15.

Invece, la dismissione di E4 ed E5 e l'installazione di E16 non comportano alcuna modifica dei carichi emissivi autorizzati, dal momento che a tali emissioni non sono associati limiti di concentrazione massima di inquinanti.

Complessivamente, dunque, si registra una **riduzione di 8,402 kg/gg** del flusso di massa autorizzato per l'inquinante "materiale particolato", corrispondente ad una riduzione di 8,402 Quote in uso di "*materiale particolato da emissioni fredde*", che si provvede a trasformare in **Quote patrimonio valide per un tempo massimo di 5 anni**, ai sensi dell'art. 5, lettera a) dell'Accordo territoriale volontario citato in premessa, come da indicazioni di cui al punto E.4 della DGR n. 145 del 06/02/2023 citata in premessa;

valutato che gli interventi in progetto non comporteranno variazioni peggiorative dell'impatto acustico complessivo dell'installazione, dal momento che si configurano prevalentemente come dismissioni

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

ritenendo opportuno aggiornare le prescrizioni generali relative alle emissioni in atmosfera riportate nella sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA, in base alle previsioni dell'istruzione operativa Arpae I85006/ER "Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", rev.0 del 26/07/2022;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il quinquennio 2024-29;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

- la Determinazione n. 373/2024 di conferimento alla dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico dirigenziale presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la nota prot. n. 102685 del 04/06/2024 di conferimento ad interim dell'incarico di funzione attinente alle Autorizzazioni Complesse ed Energia;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

### **la Dirigente determina**

- di stabilire che, al fine della valutazione di eventuali successive modifiche, i dati di riferimento sono i seguenti:
  - capacità produttiva massima autorizzata dal riesame ai fini del rinnovo AIA (Determinazione n.1437 del 22/03/2022): 170 t/giorno;
  - capacità produttiva massima autorizzata con la presente modifica non sostanziale: **riduzione di 65 t/giorno** (pari al 38,2% della precedente potenzialità);
- di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 1437 del 22/03/2022 e ss.mm.** alla Ditta Ascot Gruppo Ceramiche S.r.l., avente sede legale in Via Croce n.80 in comune di Castelvetro di Modena (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

**a) il punto 1 della determinazione di AIA è sostituito dal seguente:**

1. la presente autorizzazione consente la prosecuzione dell'attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) per una capacità massima di produzione pari a **105 t/giorno** di prodotto cotto;

**b) la sezione C1.2 "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico" dell'Allegato I è integralmente sostituita dalla seguente:**

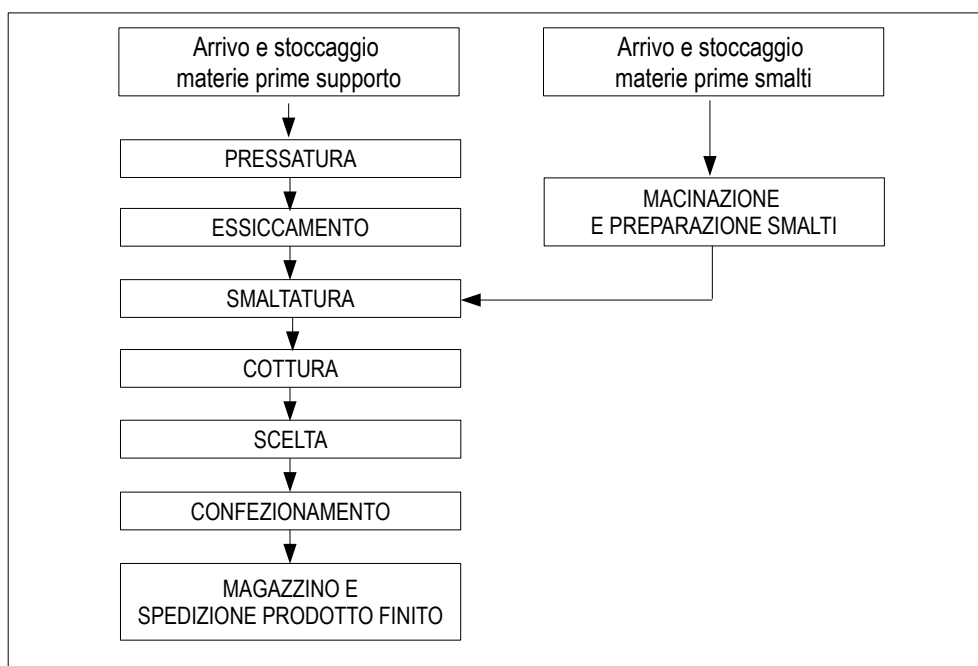
#### **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO**

Fino al 2024, la Ditta in oggetto ha prodotto biscotto e piastrelle di bicottura in pasta bianca, destinando alla vendita diretta una parte del biscotto prodotto; con la **comunicazione di modifica presentata ad ottobre 2024**, il gestore ha reso nota l'intenzione di abbandonare la bicottura, per convertire lo stabilimento in oggetto alla **monocottura**.

Alla luce di tale modifica, l'AIA non viene quindi più richiesta per una capacità massima di produzione di 170 t/giorno di biscotto, bensì di **105 t/giorno** di prodotto cotto, considerando un'operatività di riferimento di 336 giorni lavorati/anno, corrispondenti ad una produttività massima di **35.280 t/anno** di prodotto finito.

**L'assetto impiantistico complessivo di riferimento è quello descritto nella documentazione tecnica di AIA e rappresentato nelle relative planimetrie agli atti.**

Nella figura sotto riportata è schematizzato il ciclo di fabbricazione adottato nell'installazione.



Si tratta di un tipico ciclo ceramico parziale, le cui fasi sono ampiamente descritte nelle Linee guida nazionali di riferimento; se ne riporta pertanto solo una breve sintesi illustrativa.

#### Ingresso, stoccaggio ed immissione in produzione delle materie prime

La materia prima per il supporto (impasto ceramico atomizzato) giunge in stabilimento tramite autotreni e viene depositata in apposita tramoggia, dalla quale, mediante un sistema a nastri, viene trasportata ai silos di stoccaggio e quindi al reparto presse.

Prima dell'accettazione, tutte le materie prime per gli smalti e paste serigrafiche in ingresso sono sottoposte a controlli di laboratorio.

#### Pressatura

La pressatura è la fase attraverso la quale, partendo dalla polvere atomizzata, si realizza la piastrella "cruda": tramite un sistema di nastri trasportatori e pesatori computerizzato, l'atomizzato viene estratto dai silos di stoccaggio e trasferito alle tramogge di carico che stanno a monte delle presse idrauliche utilizzate per la pressatura; l'atomizzato viene caricato all'interno dello stampo della pressa e quindi viene compattato.

Si ottiene così la piastrella cruda, che viene espulsa dalla pressa e trasportata, attraverso un sistema di movimentazione costituito da rulli e cinghie, all'interno degli essiccatoi.

*Nel sito sono presenti n. 3 presse (di cui n. 1 funzionante di norma e le altre n. 2 di scorta).*

#### Essiccamento

L'essiccamento ha la funzione di ridurre l'umidità dell'impasto, per evitare che nelle fasi successive avvengano distorsioni, fessurazioni o altro; questa fase è effettuata all'interno di essiccatoi, tramite afflusso di aria calda prodotta da un bruciatore.

*Nel sito sono presenti n. 2 essiccatoi; con gli interventi di modifica comunicati ad ottobre 2024, l'essiccatoio preformo bicanale viene dismesso e sostituito da un essiccatoio orizzontale.*

#### Macinazione delle materie prime per smalti

Le materie prime per smalti sono sottoposte a macinazione ad umido all'interno di mulini discontinui (tamburlani), con aggiunta di acqua e corpi macinanti.

Al termine della macinazione, gli smalti ottenuti vengono estratti tramite un apposito rubinetto e stoccati in vasche metalliche dotate di agitatori; vengono poi trasportati mediante carrelli elevatori nel reparto smalteria per essere utilizzati.

*Nel sito sono presenti n. 7 mulini di macinazione smalti, n. 1 tintometro (per la colorazione degli smalti di serigrafia) e n. 3 micronet; con gli **interventi di modifica comunicati ad ottobre 2024**, il tintometro viene dismesso.*

#### Smaltatura

Le piastrelle giungono alle linee di smalteria, dove avviene l'applicazione dello smalto che conferisce l'aspetto estetico finale alla superficie del prodotto.

L'operazione di smaltatura consiste nella distribuzione sulla superficie dei supporti cotti di materiali dotati di caratteristiche estetiche diverse: smalti, fiammature, paste serigrafiche, engobio e graniglie.

Le tecniche di applicazione sono tante e variabili a seconda del prodotto utilizzato e del tipo di risultato estetico che si vuole ottenere; grazie alla superficie piana delle piastrelle, la smaltatura viene eseguita con attrezzature automatizzate (spazzolatici, aerografi, applicatori a disco, a campane, stampanti digitali, rotocolor, ecc).

*Nel sito sono presenti n. 3 linee di smaltatura, ognuna provvista di stampante digitale; con gli **interventi di modifica comunicati ad ottobre 2024**, vengono dismesse n. 3 linee di smaltatura e la terza rimanente viene **riposizionata tra le presse e il forno monocanale**. Resta pertanto n.1 linea di smaltatura soltanto, provvista di stampante digitale.*

#### Cottura

Le piastrelle smaltate vengono cotte ad una temperatura di circa 1.200 °C per essere poi raffreddate.

Al termine, le piastrelle sono caricate su carrelli di stoccaggio e trasportate alle linee di scelta.

*Nel sito è presente n. 1 forno rapido a rulli, che, con gli **interventi di modifica comunicati ad ottobre 2024**, resta l'unico forno presente.*

#### Scelta e confezionamento

Durante la fase di scelta, vengono controllate le caratteristiche dimensionali (rettilineità dei lati, squadratura, ortogonalità e planarità) e qualitative (aspetto visivo, tono, difetti superficiali) di tutte le piastrelle, per poter dividere il prodotto in categorie di scelta e scartare le piastrelle che non rispondono ai parametri minimi.

Le piastrelle vengono fatte scorrere su sistemi di trasporto meccanici dotati di postazione di scelta manuale, attrezzature per la divisione del prodotto in varie scelte, eliminazione degli scarti, confezionamento all'interno di scatole e disposizione delle scatole su pallet.

*Nel sito sono presenti n. 3 linee di scelta, n. 3 macchine spazzolatrici e n. 1 impianto di confezionamento.*

#### Magazzino prodotto finito

È l'area in cui viene stoccato il prodotto finito in attesa della spedizione.

La movimentazione interna dei materiali e il carico dei pallet su container o autotreni avviene mediante l'utilizzo di carrelli elevatori.

*In questo reparto è presente n. 1 impianti di confezionamento.*

Sono inoltre presenti nel sito e rilevanti, a servizio delle attività di cui sopra:

- un laboratorio con funzioni di controllo della qualità delle materie prime per smalti e paste serigrafiche e delle caratteristiche estetiche dei semilavorati usati nella fase di smaltatura, oltre che di progettazione e sviluppo dei nuovi prodotti;

- un'officina manutenzioni, per la pulizia di parti metalliche provenienti da operazioni di taglio; vengono svolte anche occasionali operazioni di *smerigliatura* (tramite carteggiatrice a nastro) e *saldatura*;
- un depuratore acque, che riceve le acque reflue di processo derivanti dai lavaggi delle linee di smalteria e dal reparto di preparazione smalti e che, tramite reazioni chimico-fisiche controllate con sostanze flocculanti, provvede a separare dalla soluzione acquosa la componente fangosa. L'acqua depurata in parte viene riutilizzata internamente per ulteriori lavaggi, per il resto è conferita a terzi per il recupero. L'acqua che non viene depurata in tale impianto e i fanghi derivanti dal processo di depurazione sono conferiti come "fango acquoso" a terzi autorizzati e sono destinati al recupero;
- n. 6 impianti ad ossidazione totale per il trattamento delle acque reflue domestiche prima del loro convogliamento alla pubblica fognatura comunale;
- filtri per l'abbattimento delle polveri situati in varie zone dello stabilimento in prossimità dei reparti produttivi. Questi impianti sfruttano l'azione meccanica di ventilatori centrifughi per aspirare e depurare l'aria attraverso un sistema di filtraggio a maniche. Le polveri raccolte in parte vengono recuperate internamente, per il resto vengono conferite a terzi per il recupero;
- filtri per la depurazione dei fumi di cottura. Il processo di depurazione consiste essenzialmente in due fasi in successione: l'iniezione nei fumi di determinate dosi di una sostanza reagente (calce idrata, cioè idrato di calcio  $\text{Ca(OH)}_2$ ) ed il successivo invio della miscela ad un filtro a maniche per la separazione e raccolta della polvere. La calce idrata agisce come abbattitore degli elementi inquinanti derivanti dalle reazioni chimiche che si generano durante il processo di cottura delle piastrelle, in particolare il fluoro. Il materiale raccolto dalla depurazione dei fumi dei forni (calce esausta), considerato un rifiuto pericoloso, viene conferito a smaltitori autorizzati.

c) il punto 9 della sezione D2.2 "comunicazioni e requisiti di notifica" dell'Allegato I è **sostituito dal seguente**:

9. Il gestore è tenuto a trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Castelvetro di Modena una comunicazione per rendere nota la data di **avvenuta dismissione del forno bicanale**, da inviare entro 5 giorni lavorativi dalla stessa.

d) la sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I è **integralmente sostituita dalla seguente**:

#### D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione<br>Concentrazione massima ammessa di inquinanti | PUNTO DI EMISSIONE E1 – ricezione argilla atomizzata + n.3 presse (1 in funzione) + scarico filtro pulizia reparto + scarico silos alimentazione calce + linea smalteria | PUNTO DI EMISSIONE E2 – macinazione smalti + cabine spruzzatura + smerigliatura + laboratorio | PUNTO DI EMISSIONE E3 – n. 1 forno monocanale |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Messa a regime                                                                                               | a regime §                                                                                                                                                               | a regime                                                                                      | a regime                                      |
| Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)                                                                         | 27.000                                                                                                                                                                   | 30.000                                                                                        | 28.000                                        |
| Altezza minima (m)                                                                                           | 12                                                                                                                                                                       | 8,5                                                                                           | 15                                            |
| Durata (h/g)                                                                                                 | 24                                                                                                                                                                       | <b>24</b>                                                                                     | 24                                            |
| Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                 | 8                                                                                                                                                                        | 7,1                                                                                           | 3                                             |
| Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                              | 5 *                                                                                                                                                                      | 5 *                                                                                           | ---                                           |
| Piombo (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                                 | ---                                                                                                                                                                      | ---                                                                                           | 0,3                                           |
| Fluoro (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                                 | ---                                                                                                                                                                      | ---                                                                                           | 3                                             |
| S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                            | ---                                                                                                                                                                      | ---                                                                                           | 50                                            |

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione<br>Concentrazione massima ammessa di inquinanti | PUNTO DI EMISSIONE E1 – ricezione argilla atomizzata + n.3 presse (1 in funzione) + scarico filtro pulizia reparto + scarico silos alimentazione calce + linea smalteria | PUNTO DI EMISSIONE E2 – macinazione smalti + cabine spruzzatura + smerigliatura + laboratorio | PUNTO DI EMISSIONE E3 – n. 1 forno monocanale                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldeidi (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                                | ---                                                                                                                                                                      | ---                                                                                           | 20                                                                                  |
| Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                | ---                                                                                                                                                                      | ---                                                                                           | 200                                                                                 |
| Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                | ---                                                                                                                                                                      | ---                                                                                           | 500 **                                                                              |
| Impianto di depurazione                                                                                      | Filtro a tessuto                                                                                                                                                         | Filtro a tessuto                                                                              | Filtro a tessuto                                                                    |
| Frequenza autocontrolli                                                                                      | semestrale (portata, polveri)                                                                                                                                            | semestrale (portata, polveri)                                                                 | trimestrale (portata, polveri, Pb, F)<br>semestrale (SOV, aldeidi)<br>annuale (NOx) |

\* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

\*\* limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

§ si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** (comunicazione preventiva della data di messa in esercizio col collegamento alla linea di smalteria) e **D2.4.4** (analisi di messa a regime nel nuovo assetto).

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione<br>Concentrazione massima ammessa di inquinanti | PUNTO DI EMISSIONE E4 – essiccatoio forno | PUNTO DI EMISSIONE E5 – raffreddamento forno | PUNTO DI EMISSIONE E7 – n.4 spazzolatrici scelta e aspirazione vapori di cera calda | PUNTO DI EMISSIONE E8 – essiccatoio II cottura | PUNTO DI EMISSIONE E9 – raffreddamento forno monocanale |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Messa a regime                                                                                               | DA DISMETTERE #                           | DA DISMETTERE #                              | a regime                                                                            | a regime                                       | a regime                                                |
| Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)                                                                         | 16.000                                    | 36.000                                       | 3.500                                                                               | 4.500                                          | 20.000                                                  |
| Altezza minima (m)                                                                                           | 10                                        | 10                                           | 8                                                                                   | 10                                             | 10                                                      |
| Durata (h/g)                                                                                                 | 24                                        | 24                                           | 16                                                                                  | 24                                             | 24                                                      |
| Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                 | ---                                       | ---                                          | 9                                                                                   | ---                                            | ---                                                     |
| Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                              | ---                                       | ---                                          | 5 *                                                                                 | ---                                            | ---                                                     |
| Impianto di depurazione                                                                                      | ---                                       | ---                                          | Filtro a tessuto                                                                    | ---                                            | ---                                                     |
| Frequenza autocontrolli                                                                                      | ---                                       | ---                                          | semestrale (portata, polveri)                                                       | ---                                            | ---                                                     |

\* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

# emissione **oggetto di dismissione**, come da comunicazione di modifica non sostanziale di ottobre 2024.

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione<br>Concentrazione massima ammessa di inquinanti | PUNTO DI EMISSIONE E10 – soffiatura piastrelle entrata forno | PUNTO DI EMISSIONE E11 – aspirazione saldatura | PUNTO DI EMISSIONE E14 – forno termoretraibile | PUNTO DI EMISSIONE E15 – linea di taglio e rettifica | PUNTO DI EMISSIONE E16 – essiccatoio orizzontale |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Messa a regime                                                                                               | a regime                                                     | a regime                                       | a regime                                       | DA DISMETTERE #                                      | §                                                |
| Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)                                                                         | 4.000                                                        | 1.500                                          | 5.000                                          | 13.000                                               | 6.250                                            |
| Altezza minima (m)                                                                                           | 8                                                            | 1,5                                            | 10                                             | 10                                                   | 10                                               |
| Durata (h/g)                                                                                                 | 24                                                           | 0,1                                            | 9                                              | 24                                                   | 24                                               |
| Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                 | 6                                                            | 10                                             | ---                                            | 30                                                   | ---                                              |
| Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                              | 5 *                                                          | ---                                            | ---                                            | 5 *                                                  | ---                                              |
| Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                | ---                                                          | 5                                              | ---                                            | ---                                                  | ---                                              |
| Monossido di carbonio (mg/Nm <sup>3</sup> )                                                                  | ---                                                          | 10                                             | ---                                            | ---                                                  | ---                                              |
| Impianto di depurazione                                                                                      | Filtro a tessuto                                             | ---                                            | ---                                            | Filtro a tessuto                                     | ---                                              |
| Frequenza autocontrolli                                                                                      | semestrale (portata, polveri)                                | ---                                            | ---                                            | semestrale (portata, polveri)                        | ---                                              |

\* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

# emissione **oggetto di dismissione**, come da comunicazione di modifica non sostanziale di ottobre 2024.

§ si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** e **D2.4.4**.

## REPORT QUOTE IN USO E QUOTE PATRIMONIO

| INQUINANTE                                  | QUOTE IN USO |          | QUOTE PATRIMONIO |          |                                                                                      |            |
|---------------------------------------------|--------------|----------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                             | data         | n° quote | data formazione  | n° quote | Modalità formazione                                                                  | Scadenza   |
| Materiale particellare (emissioni "fredde") | 22/10/2024   | 11,376   | 08/10/2012       | 0,003    | Trasformazione volontaria di Quote in uso in Quote patrimonio                        | illimitata |
|                                             |              |          | 22/10/2024       | 8,402    | Trasformazione di Quote in uso in Quote patrimonio a seguito di dismissioni parziali | 21/10/2029 |
| Materiale particellare (emissioni "calde")  |              | 2,016    | ---              | ---      | ---                                                                                  | ---        |
| Ossidi di Azoto                             |              | 134,400  | ---              | ---      | ---                                                                                  | ---        |

### PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

- Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259)  
**Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente** (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità di controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quanto meno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

| Condotti circolari |                       | Condotti rettangolari |                                                            |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Diametro (metri)   | n° punti prelievo     | Lato minore (metri)   | n° punti prelievo                                          |
| fino a 1 m         | 1                     | fino a 0,5 m          | 1 al centro del lato                                       |
| da 1 m a 2 m       | 2 (posizionati a 90°) | da 0,5 m a 1 m        | 2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |
| superiore a 2 m    | 3 (posizionati a 60°) | superiore a 1 m       | 3                                                          |

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 m e 1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

#### - Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il

sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota > 5 m e ≤ 15 m | sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante |
| Quota > 15 m         | sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante                                                                                                                                                                         |

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

**La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.** In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il

campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### - Metodi di misura, campionamento e analisi

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni (vedi tabella emissioni punto 1), conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono indicati nella tabella seguente:

| Parametro/inquinante                                                                                                                                                  | Metodi di misura                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</i>                                                                                             | UNI EN 15259:2008                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</i>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN ISO 16911-1: 2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull’applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);</li> <li>• UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)</li> </ul>                                                 |
| <i>Ossigeno (O<sub>2</sub>)</i>                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 14789:2017 (*);</li> <li>• ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)</li> </ul>                                                                                                      |
| <i>Umidità – Vapore acqueo (H<sub>2</sub>O)</i>                                                                                                                       | UNI EN 14790:2017 (*)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Polveri totali (PTS) o materiale particellare</i>                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 13284-1:2017 (*)</li> <li>• UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici)</li> <li>• ISO 9096:2017 (per concentrazioni &gt;20 mg/m<sup>3</sup>)</li> </ul>                                                                                |
| <i>Silice libera cristallina (SiO<sub>2</sub>)</i>                                                                                                                    | UNI 11768:2020                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B ecc.)</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 14385:2004 (*)</li> <li>• ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723</li> <li>• US EPA Method 29</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| <i>Acido Fluoridrico (HF)<br/>Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF</i>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO 15713:2006 (*);</li> <li>• NI 10787:1999;</li> <li>• ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)</li> </ul>                                                                                                                                                      |
| <i>Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)</i>                                                                                        | UNI EN 12619:2013(*)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Aldeidi</i>                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CARB 430:1991;</li> <li>• Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A;</li> <li>• US EPA-TO11 A (**);</li> <li>• NIOSH 2016 (**);</li> <li>• Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A</li> </ul> |
| <i>Ossidi di Azoto (NO<sub>x</sub>) espressi come NO<sub>2</sub></i>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 14792:2017 (*);</li> <li>• ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);</li> <li>• ISO 10849 (metodo di misura automatico);</li> <li>• Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)</li> </ul>                                               |
| <i>Ossidi di Zolfo (SO<sub>x</sub>) espressi come SO<sub>2</sub></i>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 14791:2017 (*);</li> <li>• UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);</li> <li>• ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)</li> </ul>                                                                         |
| <i>Monossido di carbonio</i>                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 15058:2017</li> <li>• ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)</li> </ul>                                                                                                                                            |

| Parametro/inquinante                                                 | Metodi di misura  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m <sup>3</sup> )   | UNI EN 13725:2004 |
| Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni | UNI EN 14181:2015 |

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(\*\*) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'autorità competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

- La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Castelvetro di Modena.
- La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Castelvetro di Modena i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati**, in particolare:
  - relativamente all'emissione **E1** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime dell'impianto col collegamento alla linea di smalteria (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
  - relativamente all'emissione **E16** su un unico prelievo eseguito alla data di messa a regime dell'impianto.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Qualora non fosse possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
- Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella

misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.

Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

#### PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
  - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
  - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

8. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Per gli **impianti funzionanti a ciclo continuo** (forni), i suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo; i dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione devono essere mantenuti a disposizione dell'Autorità di controllo.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad es. annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie, oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).

#### PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

9. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
  - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un sistema di abbattimento;
  - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertare attraverso il controllo

analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

10. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

A questo proposito, si precisa che:

a) per tutte le emissioni fredde, è **escluso l'obbligo di comunicazione**, in considerazione del fatto che, qualora si verifichi un arresto del funzionamento degli impianti di captazione ed abbattimento, non è realisticamente possibile che venga proseguita l'attività dell'impianto produttivo a monte. Rimane comunque valido l'obbligo di registrare il verificarsi dell'evento su apposito registro **entro il termine di una settimana**;

b) in caso di anomalie di impianti associati ad emissioni calde di durata superiore a 1 ora, è **escluso l'obbligo di comunicazione nei seguenti casi**:

- I. si sia verificato che non c'è stato superamento dei valori limite fissati;
- II. il malfunzionamento non riguarda dispositivi o parti dell'impianto da cui dipende il processo di depurazione dei fumi (ad es. è limitato a inceppamento/esaurimento della carta del rullino di registrazione o a esaurimento dell'inchiostro del pennino di registrazione);
- III. date le circostanze in cui si verifica l'anomalia, gli apparecchi coinvolti e gli interventi effettuati, il gestore è in grado di dimostrare che si può ragionevolmente escludere il superamento dei limiti.

**Il gestore deve mantenere presso l'installazione l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.**

#### PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

11. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n°6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e

l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte e tenuti a disposizione in Azienda, unitamente ai certificati analitici, per almeno cinque anni. I dati di cui al Modulo n° 6 devono essere inviati annualmente all'Autorità Competente, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report previsto al paragrafo D2.2 punto 1.

12. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni; la data di fermata deve inoltre essere annotata sul apposito registro.

Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

13. I sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinarsi possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura.
14. I forni devono essere dotati di sistemi di controllo con registrazione del funzionamento degli stessi. Tali registrazioni dovranno essere effettuate su supporto cartaceo con durata almeno mensile, garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la firma della direzione di stabilimento (o dell'incaricato delegato allo scopo) e la data del giorno oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.

**In alternativa, le registrazioni relative al funzionamento dei forni potranno essere effettuate su supporto digitale, a condizione che il manuale tecnico del forno redatto dal costruttore garantisca che i dati non sono in alcun modo manipolabili a posteriori da parte dell'Azienda e che sono prontamente disponibili in caso di richiesta da parte di Arpae. Il gestore è comunque tenuto ad attivare una procedura che garantisca la stampa su supporto cartaceo delle registrazioni relative al funzionamento dei forni (riportando su ciascuna stampa la firma della direzione di stabilimento o dell'incaricato delegato allo scopo) in caso di:**

- **fermata del filtro di depurazione per manutenzione o guasti accidentali**, qualora si deduca che la fermata possa **superare la durata di 12 ore**, attivando la stampa simultaneamente alla fermata del filtro ed interrompendola al ripristino delle condizioni di esercizio autorizzate. Se la fermata comporta anche lo spegnimento del forno (totale o

riduzione di temperatura fino allo stato di “brandeggio”), la stampa può avvenire limitatamente alla fase di arresto e riavvio del medesimo;

- **fermate del filtro per ferie e/o altri eventi di carattere produttivo** (ad es. cassa integrazione), **limitatamente o simultaneamente ai tempi della fase di arresto e di riavvio del forno.**

Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per almeno cinque anni.

15. Il gestore dell’installazione deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell’area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.

16. L’Azienda è tenuta ad effettuare **pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 1437 del 22/03/2022 e ss.mm.**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 1437 del 22/03/2022 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Ascot Gruppo Ceramiche S.r.l. e al Comune di Castelvetro di Modena tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Castelvetro di Modena;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

LA DIRIGENTE  
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**